Sostituzione schema di convenzione con "Abc" Onlus a favore degli alunni affetti da deficit uditivo a. s. 2017/2018

Modifica determinazione n. 67 del 30/08/2017

Determinazione n. 84 del 02/10/2017

Modifica determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 67 di data 30 agosto 2017 - Sostituzione schema di convenzione con "Abc" Onlus a favore degli alunni affetti da deficit uditivo ai sensi dell''art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 per l''anno scolastico 2017/2018.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 87/2017-A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 84 DI DATA 02 Ottobre 2017
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO
OGGETTO:
Modifica determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 67 di data 30 agosto 2017 - Sostituzione schema di convenzione con "Abc" Onlus a favore degli alunni affetti da deficit uditivo ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 per l'anno scolastico 2017/2018.
RIFERIMENTO : 2017-S167-00114

Vista la determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 67
di data 30 agosto 2017 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi di convenzione a favore degli alunni affetti da minorazione visiva o uditiva ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm. e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'anno scolastico 2017/2018.".
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 531 di data 07 aprile 2017 avente ad oggetto: "Calendario delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle istituzioni formative della Provincia autonoma di Trento, per l'anno scolastico 2017-2018." e in particolare l'allegato parte integrante al punto "Calendario delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia.".
Considerato che la scuola dell'infanzia provinciale di Lavarone, che ha richiesto l'assegnazione di personale qualificato a favore degli alunni affetti da minorazione uditiva, è a calendario speciale pertanto aperta nei mesi di luglio e agosto, si rende necessario modificare l'articolo 3 dello schema di convenzione con l'"Abc" Onlus sostituendo il periodo, nel rispetto comunque del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica:
"L'attività è svolta nel limite massimo di 1080 (milleottanta) ore a bambino per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto), inteso dal 1° settembre 2017 (primo settembre diciassette) al 30 giugno 2018 (trenta giugno duemiladiciotto).";
con il periodo:
L'attività è svolta nel limite massimo di 1080 (milleottanta) ore a bambino per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto), inteso dal 1° settembre 2017 (primo settembre diciassette) al 29 giugno 2018 (ventinove giugno duemiladiciotto), salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto comunque del periodo di durata di dieci mesi dell'attività

didattica.".
Si propone pertanto di sostituire lo schema di convenzione con "Abc" Onlus approvato quale Allegato 3) parte integrante e sostanziale del proprio provvedimento n. 67 di data 30 agosto 2017 con lo schema allegato quale parte integrate e sostanziale del presente provvedimento:
- Convenzione Abc Onlus per euro 20.160,00 codice CIG Z301F9D1B8, il citato codice è inserito nello schema di convenzioni all'art. 9 " Tracciabilità dei flussi finanziari".
Si conferma per la copertura delle conseguenti spese quanto già disposto con propria determinazione n. 67 di data 30 agosto 2017 e non modificato con il presente provvedimento.
Si demanda all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli atti conseguenti all'adozione della presente determinazione che potrà apportare le modifiche di carattere non sostanziale al testo degli articoli come ritenute necessarie.
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- vista la propria determinazione n. 67 di data 30 agosto 2017;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
DETERMINA
1. di modificare la propria determinazione n. 67 di data 30 agosto 2017 sostituendo l'Allegato 3) parte integrante del provvedimento recante "CONVENZIONE ABC ONLUS - Contratto per RIFERIMENTO : 2017-S167-00114

l'attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale in deficit uditivo", con il nuovo schema di convenzione allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla stipula della Convenzioni di cui al precedente punto 1) dando incarico all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti che potrà apportare le modifiche di carattere non sostanziale al testo degli articoli come ritenuto necessario;
3. di confermare quanto già disposto con propria determinazione n. 67 di data 30 agosto 2017 e non modificato con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato che forma parte integrante e sostanziale, sul sito internet istituzionale della Provincia ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992.
RIFERIMENTO : 2017-S167-00114
 MIS
001 CONVENZIONE ABC ONLUS
Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2017-S167-00114

CONVENZIONE ABC ONLUS
Contratto per l'attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale in deficit uditivo Tra le parti PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
- Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6-78 leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998
e ASSOCIAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE Onlus, di seguito denominata AbC Onlus, con sede in Trento, Via Luigi Caneppele, 55, codice fiscale 96077340220, partita Iva 02041700226, rappresentata da:
- Armando Pedulla, nato a Dire Daua - Etiopia - il 24 aprile 1953, residente a Trento, via Luigi Caneppele, 22/2 che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'AbC Onlus si stipula il seguente contratto.
ART. 1
(Oggetto del contratto)

Formano oggetto del presente contratto i servizi specialistici di sostegno a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione uditiva grave ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e come previsti dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 e relativo regolamento di attuazione. In tale contesto la Provincia affida all'AbC Onlus, che accetta, l'attivazione di progetti di supporto personalizzati denominati "Servizi di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica" finalizzati allo svolgimento di attività di facilitazione educativo-didattica a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da specifiche disabilità.

ART. 2

(Destinatari dell'intervento)

L'intervento è rivolto ai bambini iscritti a scuole dell'infanzia provinciali affetti da minorazione uditiva grave come indicata all'art.1 e documentata mediante attestazione di riconoscimento del sordomutismo (Legge 381/70) e/o certificazione di cui alla Legge 104/1992 e normativa attuativa, per i quali l'intervento sia stato riconosciuto e autorizzato dalla Provincia sulla base di
esplicita richiesta del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola di iscrizione del bambino in accordo con la famiglia e con l'Associazione AbC Onlus.

ART. 3

(Facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica)

La facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:

1) facilitare e incoraggiare la comunicazione con i pari e con gli adulti di riferimento, per favorire il massimo accesso alle opportunità del contesto educativo- didattico in cui i bambini sono inseriti;

2) sostenere le esperienze cognitive e sociali e di autonomia dei bambini anche attraverso la costruzione di percorsi ad hoc per facilitare l'apprendimento di strategie utili a stimolare i sensi vicarianti del bambino;

3) collaborare all'elaborazione del piano educativo individualizzato in favore del bambino e di eventuali altri documenti previsti dall'organizzazione della scuola nell'ambito della complessiva attività di progettazione educativo- didattica;

4) collaborare con gli insegnanti e il Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito in favore del bambino nella predisposizione di materiali e attività a supporto del piano di lavoro individuale e, più in generale, della promozione di capacità e competenze riferite ai diversi ambiti dello sviluppo;

5) collaborare alla realizzazione della continuità dei progetti educativo-didattici, anche nel raccordo tra ordini scolastici; nel caso di bambini pluriminorati e previa valutazione effettuata in sede di Gruppo di lavoro interdisciplinare di necessità correlate al mantenimento dei sufficienti livelli di autonomia e delle acquisizioni raggiunte, la continuità dell'intervento può essere assicurata anche a domicilio su formale disposizione del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con l'AbC Onlus;

6) supportare il bambino nelle attività programmate a livello scolastico sia all'interno che all'esterno della scuola necessarie a promuovere il benessere globale del bambino;

7) partecipare agli incontri scolastici programmati con le famiglie di carattere generale per la presentazione del progetto e di quelli che si rendono necessari in corso d'anno e agli impegni correlati al mantenimento di adeguati livelli di raccordo per la realizzazione del progetto educativo individualizzato.

La funzione è assicurata da personale dell'AbC Onlus in possesso dei titoli previsti dalle disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1080 (milleottanta) ore a bambino per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto), inteso dal 1° settembre 2017 (primo settembre diciassette) al 29 giugno 2018 (ventinove giugno duemiladiciotto), salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica.

Durante il servizio, il personale messo a disposizione dall'AbC Onlus fa riferimento, d'intesa con AbC medesima, al Coordinatore pedagogico della scuola interessata per quanto attiene la presenza in sede, l'intervento educativo/didattico nella sua globalità, la collaborazione interna,
nonché la partecipazione alle attività promosse dalla scuola di specifico interesse del bambino seguito.

In caso di assenza del bambino entro i cinque giorni, il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale in sede scolastica preparando i materiali e ogni altra documentazione e ausilio finalizzati sia alla realizzazione del piano di lavoro individualizzato in favore del bambino che all'attuazione del più ampio processo di integrazione riguardante il contesto scolastico nella sua interezza. Per un periodo di assenza del

bambino prolungato oltre i cinque giorni, e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 punto 5), potrà essere valutata l'attuazione di interventi a domicilio affidati al facilitatore sulla base di un progetto personalizzato preventivamente definito nel Gruppo di lavoro interdisciplinare, su incarico del coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con l'AbC e tutte le componenti interessate.
In caso di assenza del facilitatore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica al Coordinatore pedagogico. L'Associazione è
tenuta, in caso di assenza del facilitatore superiore alla settimana, a garantirne la sostituzione,
fatta salva diversa valutazione operata sulla base del caso specifico congiuntamente tra l'Associazione, il Coordinatore pedagogico e la famiglia.
La presenza del facilitatore durante il momento del pasto è conteggiata nelle ore assegnate solo se espressamente prevista dal piano educativo individualizzato. In tal caso, il costo mensa del facilitatore sono a carico della Provincia con modalità analoghe a quelle applicate al personale della scuola.
In caso partecipazione a specifiche attività programmate la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi d'istruzione e altro) e sulla base di un progetto coerente con le linee P.E.I., l'organizzazione e le spese per gli spostamenti sono regolate in analogia al restante personale della scuola.
Il corrispettivo per l'attività di facilitazione viene determinato in euro 31,50 (trentuno/50)
onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale. Il suddetto corrispettivo orario s'intende riferito all'attività prestata direttamente al bambino, in compresenza in sezione o in percorsi individualizzati, ed alla partecipazione all'attività di programmazione e a tutti i momenti funzionali all'integrazione scolastica.
In relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si è valutata l'assenza degli stessi in quanto, essendo l'attività oggetto del presente contratto di natura intellettuale, non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi del comma 3 bis, dello stesso articolo 26.
Si fa obbligo all'AbC Onlus di osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, dando atto della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
ART. 4
(Modalità di pagamento)
Il pagamento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto sarà effettuato con le seguenti modalità.
Per l'attività di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica (art. 3) su presentazione di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e riportante il codice IPA OUG4Y7 nel rispetto delle seguenti scadenze:
1. prima rata entro ottobre 2017 (duemiladiciassette) corrispondente al 20% (venti per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018
(duemiladiciassette-duemiladiciotto);
2. seconda rata entro dicembre 2017 corrispondente al 20% (venti per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassetteduemiladiciotto);
3. terza rata entro marzo 2018 corrispondente al 30% (trenta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2017/2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto);
4. quarta rata a conguaglio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione da parte dell'AbC Onlus delle prestazioni orarie effettuate presso le scuole nell'anno scolastico 2017/2018
(duemiladiciassette-duemiladiciotto) controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento.
Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente ART. 5
(Definizione controversie)
Le violazioni riscontrare da una delle due Parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali il primo nominato dalla Provincia, il secondo dall'AbC Onlus e il terzo nominato di comune accordo.
ART. 6

(Durata e recesso)
Il presente contratto ha effetto dalla data di stipulazione, e comunque per l'attività riguardante l'anno scolastico 2017-2018 (duemiladiciassette-duemiladiciotto);
Si da atto che la presente convenzione ha effetto dal giorno 01.09.2017 (primo settembre duemiladiciassette), anche nelle more della stipula.
Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale volontà con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Nel caso di recesso da parte dell'Associazione, lo stesso dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento delle attività e servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.
La Provincia si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze o inadempienze dell'Associazione senza che lo stesso possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento.
ART. 7
(Responsabilità verso terzi)
Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabili alla Provincia, fa carico all'AbC Onlus.
ART. 8
(Dovere di riservatezza)
Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti convengono sulla necessità del rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza sui dati personali per quanto concerne le attività di cui al presente contratto.
ART. 09
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
L'AbC Onlus assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'AbC Onlus si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il codice CIG della presente convenzione è il seguente: CIG Z301F9D1B8
ART. 10
(Disposizioni anticorruzione)
Comma 1)
L'AbC Onlus, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Associazione nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Comma 2)
L'AbC Onlus, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna,
ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
Comma 3)
L'AbC Onlus, dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Associazione si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
Comma 4)
L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

Comma 5)
L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso,
la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
Comma 6)
L'AbC Onlus, si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto interessi.
ART. 11
(Adempimenti fiscali)
Comma 1)
Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione si assumono a carico dell' AbC Onlus, mentre l'IVA sul corrispettivo, se dovuta, è a carico della Provincia autonoma di Trento, rispettando il meccanismo dello split payment ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR n.
633 del 1972 (decreto IVA) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sulla fattura deve essere evidenziata la dicitura "Scissione dei pagamenti".
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:
a) che l'AbC Onlus è da considerarsi ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") e pertanto la presente convenzione:
b1) è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.;
b2) è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell' art. 1, lett.b), della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni si servizi soggette ad I.V.A.
Letto, accettato e sottoscritto.
La Presidente dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi Onlus Sez. Prov. di Trento - Sig.a Brunella Grigolli -
Il dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado - dott. Roberto Ceccato -
Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, per la specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione e di particolare all'art. 5 (devoluzione delle controversie ad un Collegio arbitrale) e art. 6 comma 2 (recesso).
La Presidente dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi Onlus Sez. Prov. di Trento - Sig.a Brunella Grigolli -
Il dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado - dott. Roberto Ceccato -